



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (COSAP)

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° n. 8 del 26/03/2020

INDICE

Articolo 1: Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2: Funzionario Responsabile

Articolo 3: Tipologie di occupazioni

Articolo 4: Istituzione ed oggetto del canone

Articolo 5: Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 6: Classificazione delle strade

Articolo 7: Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 8: Modalità di applicazione del canone

Articolo 9: Soggetto passivo

Articolo 10: Riduzioni di superficie

Articolo 11: Agevolazioni

Articolo 12: Esclusioni

Articolo 13: Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 14: Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 15: Riscossione coattiva

Articolo 16: Rimborsi

Articolo 17: Attività di recupero

Articolo 18: Contenzioso

Articolo 19: Disposizioni finali e transitorie

Art.1
Ambito e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

Art. 2
Funzionario Responsabile.

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 3
Tipologie di occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato come previsto dal Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni di Occupazioni Aree e Spazi Pubblici o ad uso Pubblico fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del medesimo Regolamento.

Art. 4
Istituzione ed oggetto del canone.

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base alla tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di passaggio costituita nei modi e nei tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 5

Criteria per la determinazione della tariffa del canone.

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato Coefficienti e Tariffe per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 6

Classificazione delle strade.

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, le strade, le piazze e le altre aree pubbliche sono classificate in due differenti categorie come da aree perimetrate negli allegati B1 e B2 al presente Regolamento :
 - I categoria: aree perimetrate negli allegati B1 e B2 (sostanzialmente coincidenti con i centri storici);
 - II categoria: restante territorio comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla prima categoria.
5. La classificazione in categorie è applicata sia per le occupazioni di suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti.

Art. 7

Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 % per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie territoriali, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento riportati nella tabella sottostante:

| DURATA | TARIFFA DI RIFERIMENTO |
|--|--------------------------------|
| Tariffa oraria | 1/24 della tariffa giornaliera |
| Fino a 30 giorni | Tariffa intera |
| Oltre i 30 giorni/occupazione ricorrente | Tariffa ridotta del 50% |

Art. 8
Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, cioè alla superficie effettivamente occupata con oggetti o attrezzature o alla superficie delimitata in modo da impedire il libero accesso.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, collocata su suolo pubblico.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che la contiene proiettata al suolo.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è determinata sulla base di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 446/1997 e rivalutata annualmente in base agli indici istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.

Art. 9
Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 10
Riduzioni di superficie.

Le superfici sono così ridotte:

- per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
- per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.

Art.11
Agevolazioni.

Sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto il canone è ridotto del 15%;

- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il canone è ridotto dell'80%;
- c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto del 70%;
- d) per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai commercianti al dettaglio in sede fissa il canone è ridotto del 30%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 60% per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 40% per il periodo dal 181° giorno;
- f) per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia connessa ad interventi di ricostruzione post-sisma o relativi ad altri eventi calamitosi, il canone è ridotto dell'80%.

Art.12 Esclusioni.

Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- b) le occupazioni realizzate in occasione di fiere, manifestazioni, sagre ed altre iniziative organizzate o promosse dal Comune e regolarmente autorizzate con apposito atto;
- c) le occupazioni dei produttori agricoli che vendono direttamente i prodotti nell'ambito del "mercato contadino";
- d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati al nucleo familiare di soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dai settori competenti;
- e) griglie, botole feritoie e bocche di lupo;
- f) fosse biologiche;
- g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- h) portabicyclette;
- i) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n° 917) e successive modificazioni e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- j) le tabelle indicative delle stazioni e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- k) le occupazioni effettuate in occasione di eventi celebrativi o di volontariato per finalità sportive, scientifiche, culturali, di beneficenza;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale purchè non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per impianti e allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzate da privati;
- o) le occupazioni del sottosuolo stradale per la realizzazione di interventi strutturali di consolidamento delle fondazioni;
- p) le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore relative ad occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione o manutenzione (ad es. sostituzione infissi) o ad operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows simili infissi di carattere stabile;
- t) i passi carrabili;
- u) la Giunta Comunale può autorizzare il Sindaco a concedere agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed esenzioni dal canone, per iniziative che rivestano particolare interesse per l'amministrazione, fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Art. 13

Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

1. Il versamento del canone è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione stessa. Se la data di rilascio cade nel mese di dicembre, il versamento della tassa deve avvenire comunque entro il 31 dicembre. Gli stessi termini si applicano anche in tutti i casi di variazione dell'occupazione che determinano una variazione in aumento della tassa dovuta.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione;
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 258,23.
4. Il versamento del canone è effettuato con le modalità di tempo in tempo vigenti su conto corrente postale intestato al Comune di Novi di Modena o a mezzo modello di pagamento F24.
5. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 14

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 258,23.
3. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il versamento del canone è effettuato con le modalità di tempo in tempo vigenti su conto corrente postale intestato al Comune di Novi di Modena o a mezzo modello di pagamento F24.
5. Il canone non è dovuto per le occupazioni temporanee qualora l'ammontare per soggetto passivo nello stesso anno solare sia inferiore a Euro 5,00.

Art. 15
Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata sulla base delle procedure e strumenti a disposizione dell'Ente in base alla normativa di tempo in tempo vigente.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 16
Rimborsi.

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.
4. Non si procede al rimborso di somme di importo complessivo fino a Euro 12,00.

Art. 17
Attività di recupero.

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, notifica al soggetto tenuto al pagamento del canone apposito avviso di pagamento o altro atto avente la medesima finalità in caso di aggiornamento della normativa vigente in materia. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone ed interessi non supera Euro 12,00.

Art. 18
Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19
Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO COEFFICIENTI E TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Coefficiente per tipologia di attività/sacrificio imposto collettività

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Attività commerciale | 0,70 |
| Attività edilizia | 0,60 |
| Attività di servizio/non commerciale | 0,50 |

Tariffa base per ogni metro quadrato e per anno:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Categoria prima | Euro 20,00 |
| Categoria seconda | Euro 10,00 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE


Coefficiente per tipologia di attività/sacrificio imposto collettività

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Attività commerciale | 0,70 |
| Attività edilizia | 0,60 |
| Attività di servizio/non commerciale | 0,50 |

Tariffa base giornaliera per ogni metro quadrato:

| | |
|-------------------|------------------|
| Categoria prima | Euro 1,00 |
| Categoria seconda | Euro 0,50 |

Allegato B1
PERIMETRAZIONE I CATEGORIA NOVI DI MODENA



Allegato B2
PERIMETRAZIONE I CATEGORIA ROVERETO S/S

